

03696-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta ROSI	Presidente
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Giuseppe NOVIELLO	Consigliere
Dott.ssa Maria Beatrice MAGRO	Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina AMOROSO	Consigliere

CAMERA di CONSIGLIO  
del 7 ottobre 2022

SENTENZA N.

1355

REGISTRO GENERALE  
n. 20227 del 2022

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

;

avverso la ordinanza n. 31/2022 RIMCReali del Tribunale di Benevento del 19 aprile 2022;

letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe RICCARDI, il quaie ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta, altresì, la memoria illustrativa depositata per il ricorrente dall'avv. F (omissis)

, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Benevento ha, con ordinanza pronunciata in data 19 aprile 2022, rigettato il ricorso che (omissis) (omissis) ), in qualità di legale rappresentante della I (omissis) aveva proposto, in sede di riesame cautelare, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip del Tribunale di Benevento il precedente 2 febbraio 2021 avente ad oggetto un complessivo compendio pari ad oltre 12 tonnellate di *pellet* suddiviso 810 confezioni di circa 15 kg ciascuna.

In particolare, il Tribunale aveva, sulla scorta degli atti di indagini sino a quel momento svolti e rimessi dal Pm, rilevato che la merce in questione, importata dallo (omissis) dall'(omissis), presentava delle caratteristiche merceologiche che, sebbene non incidenti sulla possibile nocività del prodotto rispetto alla salute umana, erano diverse da quelle risultanti nelle etichette posta a corredo delle singole confezioni: nella specie le stesse, una volta sottoposte a combustione, determinavano la rimanenza di una quantità di ceneri superiore a quella indicata sulla etichette citate, di tal che le stesse potevano, se messe in vendita, indurre in errore l'acquirente sulla loro qualità, atteso che questa è classificata proprio in relazione alla quantità di ceneri residue che il prodotto rilascia.

Sulla base di tali elementi il Tribunale ha convenuto con il locale Gip in ordine alla sussistenza dei *fumus* del reato in provvisoria contestazione, cioè l'art. 517 cod. pen., e del pericolo, posto che la libera disponibilità dei prodotti in questione, consentendone la commercializzazione al minuto, avrebbe aggravato le conseguenze del reato in contestazione.

Ha aggiunto il Tribunale sia che non era rilevante il fatto che i prodotti sequestrati non erano nocivi per la salute umana, non essendo questa in discussione ai fini della realizzazione dell'illecito in discorso sia che l'avvenuto rispetto della soglia limite, fissata nel 2% di ceneri residue, non rendeva irrilevante la condotta, posto che, in ogni caso, lo scarto fra l'effettiva entità delle ceneri residue e quella promessa nelle etichette dei prodotti, comportava una diversità di qualità fra quanto posto realmente in vendita e quanto, invece, indicato nella sua presentazione commerciale.

Nessuna incidenza sulla decisione reiettiva del riesame poteva avere la dichiarata disponibilità dello (omissis) a regolarizzare le etichette in questione, posto che di questa, non incidendo essa sui presupposti di adozione della misura, il Tribunale dei riesame non doveva tenere conto.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, la quale, dopo avere ampiamente illustrato i fatti che avevano condotto alla adozione della misura cautelare già oggetto di riesame, ha rilevato, con l'unico motivo di impugnazione dedotto, che l'ordinanza impugnata era viziata, sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Tribunale ritenuto sussistere gli elementi del pericolo nel ritardo sebbene il ricorrente si fosse dichiarato disponibile a procedere alla rietichettatura delle singole confezioni di prodotto, in tal modo elidendo il pericolo derivante dalla possibile commercializzazione di un prodotto diverso da quello risultante essere stato offerto al pubblico; avrebbe errato il Tribunale del riesame nell'affermare che il suo orizzonte di indagine si doveva limitare alla sussistenza dei presupposti per la adozione della misura, dovendo detto giudice, invece, anche verificare gli elementi per la perdurante attualità del pericolo che ne aveva giustificato la adozione; motivo questo che aveva, in passato, indotto questa stessa Corte a ritenere legittima la revoca del sequestro nel caso in cui la stessa fosse stata finalizzata proprio alla regolarizzazione del prodotto oggetto della misura.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

Osserva infatti il Collegio che l'argomento addotto dalla difesa dello (omissis) a sostegno della propria impugnazione sia fallace; sostiene, infatti, il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto accogliere il ricorso da lui formulato avverso il provvedimento di sequestro cautelare a seguito della dichiarazione di disponibilità formulata dall'indagato a rettificare le etichette delle confezioni di *pellet* da lui importate dall'estero così che in esse sarebbe stata indicata la effettiva qualità del prodotto posto in vendita e non una qualità superiore, come ipotizzato nella provvisoria contestazione elevata a suo carico.

Cosa questa che, secondo il ricorrente avrebbe fatto venire meno il *periculum in mora* in funzione del quale è stato disposto il sequestro in discorso.

Ritiene al proposito il Collegio che, per quanto sia vero che, in un non immediato passato, questa Corte ebbe a sostenere, come segnalato dal ricorrente che la cosiddetta regolarizzazione delle merci risulterebbe sicuramente idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno eventuali acquirenti sull'origine e provenienza del prodotto allora in questione e che, peraltro, l'asportazione delle etichette e l'ablazione delle scritte contenenti le

false indicazioni costituirebbe strumento finalizzata proprio ad evitare la confisca e la conseguente distruzione di beni solo formalmente *contra iurem*, con conseguente inutile danno economico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 dicembre 2004, n. 49394), deve, tuttavia, rilevarsi che un tale precedente, essendo eccentrico rispetto alla presente fattispecie, non fornisce elementi di fondata critica avverso la ordinanza ora impugnata; in quella occasione, infatti, si discuteva di un sequestro di carattere probatorio in relazione al quale il soggetto inciso dalla misura aveva fatto richiesta al Pm di autorizzare la temporanea rimozione dei sigilli, onde potere egli provvedere alla regolarizzazione delle etichette; avendo il Pm rigettato la richiesta, era stata presentata opposizione al Gip il quale aveva accolta l'istanza di temporanea rimozione dei sigilli; avendo a questo punto il Pm fatto ricorso di fronte a questa Corte onde vedere revocato il provvedimento autorizzatorio, questo giudice ha pronunciato il principio di cui sopra.

Ben diversa è, invece, la presente vicenda in cui il ricorrente, lungi all'intraprendere la strada della richiesta della temporanea messa a disposizione dei beni sequestrati onde compiere su di essi l'opera di regolarizzazione, e, solo successivamente, richiedere la revoca del sequestro, ha, viceversa, immediatamente adito il giudice della cautela onde vedere del tutto revocato il provvedimento in questione in vista di una futura *reductio ad legitimitatem* delle etichette dei prodotti da lui commerciati.

Appare, pertanto, ben più calzante rispetto alla vicenda ora in esame, il diverso principio giurisprudenziale, correttamente applicato dal Tribunale sannita, secondo il quale l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato e degli ulteriori elementi addotti dalle parti nel corso della udienza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 settembre 2013, n. 39871).

Quanto al caso di specie, infatti, non può essere considerato quale elemento favorevole sopravvenuto obiettivamente valutabile ai fini della rimozione del sequestro - diversamente da ciò che sarebbe avvenuto laddove il ricorrente, avendo chiesto la temporanea rimozione dei sigilli, avesse già compiuto l'opera di regolarizzazione delle merci in questione - la mera allegazione di una volontà dello (omissis) di provvedere nel senso della regolarizzazione, non potendo il Tribunale del riesame fondare un provvedimento di revoca del sequestro sulla mera eventualità che il *periculum in mora* venga meno, successivamente alla adozione del suo provvedimento,

per effetto di un venturo ed eventuale comportamento volontario dell'indagato.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.


**PQM**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Elisabetta ROSI)

